

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1194/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round** 2
- Regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero..... 3
- Regolamento (CE) n. 1196/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 5
- Regolamento (CE) n. 1197/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 8
- Regolamento (CE) n. 1198/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali..... 11
- Regolamento (CE) n. 1199/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 13
- Regolamento (CE) n. 1200/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto..... 15
- Regolamento (CE) n. 1201/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 17
- Regolamento (CE) n. 1202/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica 20

Prezzo: 30 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1203/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	22
Regolamento (CE) n. 1204/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	24
Regolamento (CE) n. 1205/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera.....	26
Regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	28
Regolamento (CE) n. 1207/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.....	30
Regolamento (CE) n. 1208/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	32
Regolamento (CE) n. 1209/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	34
Regolamento (CE) n. 1210/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	36
Regolamento (CE) n. 1211/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	38
Regolamento (CE) n. 1212/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	40
Regolamento (CE) n. 1213/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantaduesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	44
* Regolamento (CE) n. 1214/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi	46
* Regolamento (CE) n. 1215/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round	48
* Regolamento (CE) n. 1216/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round	49
* Regolamento (CE) n. 1217/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva	50

* Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania	51
* Regolamento (CE) n. 1219/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, nel settore delle uova e per le ovoalbumine, dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round	55
* Regolamento (CE) n. 1220/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	57
* Regolamento (CE) n. 1221/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	59
* Regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	62
* Regolamento (CE) n. 1223/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e fissa i quantitativi disponibili nel settore delle carni suine, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei in conformità del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio	63
* Regolamento (CE) n. 1224/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti	70
* Regolamento (CE) n. 1225/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché modifica del regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204	71
* Regolamento (CE) n. 1226/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo et di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	73
* Regolamento (CE) n. 1227/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento	75
* Regolamento (CE) n. 1228/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	82

- * Regolamento (CE) n. 1229/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco 86
- * Regolamento (CE) n. 1230/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1424/95 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round 89
- * Regolamento (CE) n. 1231/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra 90
- * Regolamento (CE) n. 1232/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari 92
- * Regolamento (CE) n. 1233/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi 94
- * Regolamento (CE) n. 1234/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1729/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e delle Azzorre e Madera e che fissano i rispettivi bilanci previsionali di approvvigionamento, da un lato, e recante fissazione, dall'altro, del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio 101
- * Regolamento (CE) n. 1235/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2146/95 relativo all'adattamento provvisorio dei regimi speciali d'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Libano, del Marocco, della Tunisia e della Turchia per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1514/76, (CEE) n. 1620/77, (CEE) n. 1521/76, (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1180/87 del Consiglio 105
- * Regolamento (CE) n. 1236/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore del pollame e delle uova, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio 106
- * Regolamento (CE) n. 1237/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che proroga il regolamento (CE) n. 1200/95 che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round 109
- * Regolamento (CE) n. 1238/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che riduce i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori e dei limoni per la campagna 1996/1997 in conseguenza del superamento del limite d'intervento fissato sino alla fine della campagna 1995/1996 110
- * Regolamento (CE) n. 1239/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1996/1997 112
- * Regolamento (CE) n. 1240/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero 113

* Regolamento (CE) n. 1241/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa, per il resto della campagna 1996, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra	114
* Regolamento (CE) n. 1242/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1996/1997	115
Regolamento (CE) n. 1243/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	116
Regolamento (CE) n. 1244/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	117
Regolamento (CE) n. 1245/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	119
Regolamento (CE) n. 1246/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione	121
Regolamento (CE) n. 1247/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	122
Regolamento (CE) n. 1248/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	124
* Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali	125
* Regolamento (CE) n. 1250/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il secondo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi	131
* Regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame	136
* Regolamento (CE) n. 1252/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante misure conservative nel settore dello zucchero	142
* Regolamento (CE) n. 1253/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali	144
* Decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia	147

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/391/CE:

* Decisione del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia	154
---	-----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/96 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente prima dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a quello derivante dagli adattamenti della normativa agricola ivi previsti; che tali misure transitorie possono essere adottate entro il 30 giugno 1996 e la loro applicazione è limitata a questa data; che alcune delle materie che costituiscono attualmente oggetto di misure transitorie non potranno essere definitivamente discipli-

nate entro il termine suddetto; che si tratta in particolare dell'adattamento di alcuni accordi conclusi con paesi terzi; che è quindi necessario prorogare di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 la data «30 giugno 1996», è sostituita da «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/96 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽¹⁾, per l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tenere conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, scadono il 30 giugno 1996;

considerando che si era previsto di sostituire tali misure con protocolli aggiuntivi interinali agli accordi europei; che tuttavia, a causa della brevità dei termini a disposizione, tali protocolli non possono entrare in vigore il 1° luglio 1996; che è quindi opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1996 il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3066/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96⁽⁶⁾; che tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁹⁾;

considerando che, per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

considerando che il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,5 ECU/100 kg;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,51	4,54
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,51	9,78
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,51	4,35
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,51	9,35
1701 91 00 ⁽²⁾	31,72	9,37
1701 99 10 ⁽²⁾	31,72	4,85
1701 99 90 ⁽²⁾	31,72	4,85
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ Vedi pagina 125 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	32,41	22,41
1002 00 00	Segala	37,68	27,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	37,68	27,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽²⁾	37,68	27,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	38,83	28,83
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	38,83	28,83
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,79	41,79

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 14. 6. 1996 al 27. 6. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) 9	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	168,93	169,42	144,47	147,69	186,50 (1)	137,35 (1)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	17,01	7,53	12,01	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	22,07	—	—	—	—	—

(1) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,32 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,72 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (²),

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/96 (⁴), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(³) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

(⁴) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)
1006 10 21	(9)	140,81			
1006 10 23	(9)	140,81			
1006 10 25	(9)	140,81			
1006 10 27	(9)	140,81			—
1006 10 92	(9)	140,81			
1006 10 94	(9)	140,81			
1006 10 96	(9)	140,81			
1006 10 98	(9)	140,81			—
1006 20 11	300,67	146,00			
1006 20 13	300,67	146,00			
1006 20 15	300,67	146,00			
1006 20 17	336,66	163,99	86,66	286,66	—
1006 20 92	300,67	146,00			
1006 20 94	300,67	146,00			
1006 20 96	300,67	146,00			
1006 20 98	336,66	163,99	86,66	286,66	—
1006 30 21	559,20	264,69			
1006 30 23	559,20	264,69			
1006 30 25	559,20	264,69			
1006 30 27	(9)	271,09			—
1006 30 42	559,20	264,69			
1006 30 44	559,20	264,69			
1006 30 46	559,20	264,69			
1006 30 48	(9)	271,09			—
1006 30 61	559,20	264,69			
1006 30 63	559,20	264,69			
1006 30 65	559,20	264,69			
1006 30 67	(9)	271,09			—
1006 30 92	559,20	264,69			
1006 30 94	559,20	264,69			
1006 30 96	559,20	264,69			
1006 30 98	(9)	271,09			—
1006 40 00	(9)	84,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, modificato.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7), modificato.

- (⁵) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (⁶) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (⁷) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁸) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	336,66	572,00	300,67	559,20	(²)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	408,14	400,99	455,00	480,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	425,00	450,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 130	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	- 1,95	- 3,90	- 5,85	- 7,80	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1199/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni ⁽¹⁾
1107 10 19 000	0
1107 10 99 000	16,00
1107 20 00 000	18,50

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	- 17,69	- 19,38	- 21,07	- 22,76
1107 20 00 000	0	0	- 20,48	- 22,46	- 24,44	- 26,42

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	- 24,45	- 26,14	- 27,83	- 29,52	- 31,21	- 32,90
1107 20 00 000	- 28,40	- 30,38	- 32,36	- 34,34	- 36,32	- 38,30

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽³⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	37,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	37,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 90 200	71,23 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,3749 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	37,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3749 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3749 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 99 900	0,3749 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	37,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3749 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 32,198 ECU per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 970/96 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	12,00	12,00	12,00	16,00
Orzo (1003 00 90)	0,00	0,00	12,00	16,00
Granturco (1005 90 00)	18,50	18,50	18,50	21,50
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/96⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Frumento tenero (1001 90 99)	8,00
Orzo (1003 00 90)	8,00
Granturco (1005 90 00)	15,50
Frumento duro (1001 10 00)	0,00
Avena (1004 00 00)	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/96⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	8,00	8,00
Orzo (1003 00 90)	8,00	8,00
Granturco (1005 90 00)	15,50	15,50
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	0,00
1002 00 00 000	18,00
1003 00 90 000	0,00
1004 00 00 400	5,00
1005 90 00 000	5,00
1006 20 92 000	258,00
1006 20 94 000	258,00
1006 30 42 000	322,00
1006 30 44 000	322,00
1006 30 92 100	322,00
1006 30 92 900	322,00
1006 30 94 100	322,00
1006 30 94 900	322,00
1006 30 96 100	322,00
1006 30 96 900	322,00
1006 30 98 100	322,00
1006 30 98 900	322,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	5,00
1101 00 15 100	0,00
1101 00 15 130	0,00
1102 20 10 200	7,00
1102 20 10 400	6,00
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	0,00
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	9,00
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	10,00
1104 21 50 100	0,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 2 700 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96⁽⁴⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	243,00	1006 30 65 100	01	304,00
1006 20 13 000	01	243,00		02	310,00
1006 20 15 000	01	243,00		03	315,00
1006 20 17 000	—	—		04	304,00
1006 20 92 000	01	243,00	1006 30 65 900	01	304,00
1006 20 94 000	01	243,00		04	304,00
1006 20 96 000	01	243,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	243,00	1006 30 92 100	01	304,00
1006 30 23 000	01	243,00		02	310,00
1006 30 25 000	01	243,00		03	315,00
1006 30 27 000	—	—		04	304,00
1006 30 42 000	01	243,00	1006 30 92 900	01	304,00
1006 30 44 000	01	243,00		04	304,00
1006 30 46 000	01	243,00	1006 30 94 100	01	304,00
1006 30 48 000	—	—		02	310,00
1006 30 61 100	01	304,00		03	315,00
	02	310,00		04	304,00
	03	315,00	1006 30 94 900	01	304,00
	04	304,00		04	304,00
1006 30 61 900	01	304,00		05	294,00 (*)
	04	304,00	1006 30 96 100	01	304,00
1006 30 63 100	01	304,00		02	310,00
	02	310,00		03	315,00
	03	315,00		04	304,00
	04	304,00	1006 30 96 900	01	304,00
1006 30 63 900	01	304,00		04	304,00
	04	304,00		05	294,00 (*)
			1006 30 98 100	—	—
			1006 30 98 900	06	316,00 (*)
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 la Georgia,
- 06 la Cambogia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 1 200 t di riso a destinazione della Georgia nel quadro di un aiuto alimentare nazionale. La copia della decisione nazionale di concessione della fornitura sostituisce il contratto previsto da questa disposizione.

(*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 1 500 t di riso a destinazione della Cambogia nel quadro di un aiuto alimentare nazionale. La copia della decisione nazionale di concessione della fornitura sostituisce il contratto previsto da questa disposizione.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	318,00
Rotture di riso (1006 40)	70,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	318,00	318,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1210/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 0000/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situazione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano

tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95..

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,29	5,29
— negli altri casi	34,49	37,49
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,11	4,87
— negli altri casi	31,73	34,49
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{2,29^{(*)} \times S^{(*)}}{100}$	$\frac{5,29^{(*)} \times S^{(*)}}{100}$
— negli altri casi	$\frac{34,49^{(*)} \times S^{(*)}}{100}$	$\frac{37,49^{(*)} \times S^{(*)}}{100}$
Per gli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,29 ⁽³⁾	5,29 ⁽³⁾
— negli altri casi	34,49 ⁽³⁾	37,49 ⁽³⁾

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1211/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato

dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	55,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	56,55
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,05
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	50,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	182,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽¹²⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽¹¹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frismento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —
1001 90 99	Frismento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: - - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - - negli altri casi	— — — —
1002 00 00	Segala	1,800
1003 00 90	Orzo	1,270
1004 00 00	Avena	0,500
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - negli altri casi	1,253 1,253 0,940 0,940 1,253 — —
1006 20	Riso semigreggio: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	21,700 19,320 19,320
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	28,000 28,000 28,000
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: - amido del codice NC 1108 19 10: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) - negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale)	— — —

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	1,270
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	2,466
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —

(¹) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(²) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(³) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantaduesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1117/96⁽⁶⁾ nonché dal regolamento (CE) n. 1124/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosessantaduesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di

acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosessantaduesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 260 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 29 737 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 245 ECU e inferiore a 257 ECU si applica un coefficiente pari al 67,66 % in Francia e al 25,83 % negli altri Stati membri, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93, e a quelle offerte ad un prezzo pari o superiore a 257 ECU si applica un coefficiente pari al 5 % in Francia e al 12 % negli altri Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 23.

- ii) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68:
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 216,237 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcasse applicando il coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti che può essere accettata è fissata a 919 tonnellate.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 260 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 2 715 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 245 ECU e inferiore a 257 ECU si applica un coefficiente pari al 25,83 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo pari o superiore a 257 ECU si applica un coefficiente del 12 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1710/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito misure transitorie fino al 30 giugno 1996, per i regimi speciali per l'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1711/95 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per il regime speciale per l'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1905/95 della Commissione⁽⁴⁾, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per i regimi speciali per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto della Turchia, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 del regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione

degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁵⁾; che in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dai regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1710/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 4, secondo comma, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».
2. Nel regolamento (CE) n. 1711/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 3, secondo comma, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».
3. Nel regolamento (CE) n. 1905/95:
 - all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
 - all'articolo 5, secondo comma la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 7.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽³⁾, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni di pollame; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adattamento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regola-

mento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie, nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾ che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 903/90 il termine «prelievo» è sostituito ovunque con «dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore delle carni suine e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 904/90 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/95⁽³⁾, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni suine; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adattamento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regola-

mento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie, nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾ che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 904/90, il termine «prelievo» è sostituito con «dazio doganale».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 93.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1477/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 666/96⁽³⁾, alle importazioni di olio d'oliva si applica un dazio a tasso ridotto per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾;

considerando che la situazione del mercato in base alla quale è stata adottata la misura transitoria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1477/95 è rimasta invariata; che di conseguenza occorre mantenere per tali prodotti un'aliquota di dazio ridotta fino alla fine della campagna 1995/1996; che la deroga di cui all'articolo 4

del regolamento (CE) n. 1477/95 resta in vigore; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare tali misure fino al 31 ottobre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1477/95 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «31 ottobre 1996»;
- 2) all'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che si era previsto di sostituire tali misure con protocolli interinali aggiuntivi agli accordi europei; che tuttavia, a causa dei tempi troppo brevi, tali protocolli non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1996; che pertanto il termine di validità del regolamento (CE) n. 3066/95 è stato prorogato al 31 dicembre 1996;

considerando che, essendo stata prorogata la validità del regolamento (CE) n. 3066/95 dal regolamento (CE) n. 1194/96, e a fini di chiarezza, è opportuno sostituire con un nuovo regolamento, da un lato, il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal dazio all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 286/96⁽⁴⁾, dall'altro, il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95⁽⁶⁾, e che abroga il regolamento (CE) n. 335/94 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che è prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui

trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi rischiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande;

considerando che è opportuno prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁹⁾;

considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data; che la validità dei titoli deve venir limitata alla fine del gennaio 1997 nel caso dei titoli rilasciati per il quantitativo massimo previsto per il primo semestre della campagna;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96⁽¹¹⁾, è fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione o gli importi indicati nel medesimo allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽¹¹⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

I prodotti devono essere scortati, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità, dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Le domande di titoli non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione delle domande stesse.

Questa informazione dev'essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali.

3. Se le domande di titoli d'importazione superano il quantitativo del contingente previsto in allegato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, la loro validità scade alla fine del mese di gennaio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 6

Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del dazio all'importazione prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1218/96
- Forordning (EF) nr. 1218/96
- Verordnung (EG) Nr. 1218/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1218/96
- Regulation (EC) No 1218/96
- Règlement (CE) n° 1218/96
- Regolamento (CE) n. 1218/96
- Verordening (EG) nr. 1218/96
- Regulamento (CE) n° 1218/96
- Asetus (EY) N:o 1218/96
- Förordning (EG) nr 1218/96.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, l'aliquota di riduzione del dazio all'importazione applicabile oppure, ove del caso, l'importo dell'aliquota applicabile.

Articolo 7

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

Articolo 8

I regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94 sono abrogati. Tuttavia, i titoli rilasciati a norma di tali regolamenti rimangono validi fino alla fine del luglio 1996.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione o importo applicabile (%)
1001 10 00	Frumento duro	116 000	80
1001 90 99	Frumento tenero		
1008 20 00	Miglio	4 500	65 ECU/t

II. Prodotti originari della Repubblica ceca

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione applicabile (%)
ex 1003 00 90	Orzo, per la produzione di malto	13 700	80
1101 00	Farina di frumento	6 750	80
1107 10 99	Malto non torrefatto, non di frumento	18 020	80

III. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione applicabile (%)
ex 1003 00 90	Orzo, per la produzione di malto	6 800	80
1101 00	Farina di frumento	6 750	80
1107 10 99	Malto non torrefatto, non di frumento	7 230	80

IV. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione applicabile (%)
1008 10 00	Grano saraceno	2 175	80

V. Prodotti originari della Repubblica di Bulgaria

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione applicabile (%)
1001 90 99	Frumento tenero	1 256	80
1008 20 00	Miglio	798	80

VI. Prodotti originari della Romania

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1996 al 31. 12. 1996	Aliquota di riduzione applicabile (%)
1001 90 99	Frumento tenero	11 420	80

REGOLAMENTO (CE) N. 1219/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, nel settore delle uova e per le ovoalbumine, dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1102/96⁽³⁾, ha previsto la gestione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che è opportuno prevederne la gestione per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine»;

2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.»;

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 30.

ALLEGATO

ALLEGATO I

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile ECU/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
E 1	0407 00 30	152	83 241
E 2	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	711 310 331 687 187	6 284 (1)
E 3	3502 11 90 3502 19 90	617 83	9 280 (1)

(1) Equivalenti uova in guscio

Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1220/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1677/95 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito, fino al 30 giugno 1996, misure transitorie allo scopo di agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾, al regime risultante dall'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1150/90 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, rispettivamente alla voce "note" e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana reducido en un 50 %, Producto ACP/PTOM
Reglamento (CEE) n° 715/90
- Told nedsat med 50 %, AVS/OLT-varer forordning (EØF) nr. 715/90
- Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP/ÜLG-Erzeugnis
Verordnung (EWG) Nr. 715/90
- Δασμός μειωμένος κατά 50 %, προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90
- Customs duty reduced by 50 %, ACP/OCT-Product
Regulation (EEC) No 715/90
- Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP/PTOM
règlement (CEE) n° 715/90
- Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto ACP/PTOM
regolamento (CEE) n. 715/90
- Douanerecht verminderd met 50 %, ACS/LGO-produkt
Verordening (EEG) nr. 715/90
- Direito aduaneiro reduzido de 50 %, produto ACP/PTOM
Regulamento (CEE) n° 715/90
- Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosentilla, AKT/MMA-tuote
Asetus (ETY) N:o 715/90
- Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt AVS/ULT
Förordning (EEG) nr 715/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 prevede di prorogare al secondo semestre 1996 i contingenti tariffari di carni bovine a dazio ridotto previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione relative a tali quantità;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in questione preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, eventualmente in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 possono essere importate nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95:

- a) le seguenti quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202:
- 3 550 t di carni originarie della Polonia,
 - 3 575 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 1 335 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 665 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 90 t di carni originarie della Bulgaria,
 - 675 t di carni originarie della Romania;
- b) 220 t di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, lettera a), il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Per i prodotti trasformati di cui al paragrafo 1, lettera b), il dazio doganale ad valorem è fissato al 13 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;
- c) per ciascun gruppo di prodotti di cui al articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1221/96
- Forordning (EF) nr. 1221/96
- Verordnung (EG) Nr. 1221/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/96
- Regulation (EC) No 1221/96
- Règlement (CE) n° 1221/96
- Regolamento (CE) n. 1221/96
- Verordening (EG) nr. 1221/96
- Regulamento (CE) n° 1221/96
- Asetus (EY) N:o 1221/96
- Förordning (EG) nr 1221/96.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC che si riferiscono ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate dal 5 al 12 luglio 1996.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettere a) e b), tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso del prodotto.

4. Il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1996.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1222/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la
nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96 ⁽⁴⁾, ha istituito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che è necessario integrare la nomenclatura delle restituzioni nella tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) a partire dal 1° gennaio 1997 per poter utilizzare procedure automatizzate di sdoganamento all'esportazione senza intervento manuale;

considerando che tale integrazione presuppone un adattamento del codice delle restituzioni al sistema dei codici addizionali a quattro cifre utilizzati attualmente nella Taric; che occorre adattare in conformità il regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ogni sottovoce della nomenclatura delle restituzioni comporta un codice numerico di prodotto composto di dodici cifre consecutive:

a) le prime otto cifre corrispondono ai codici numerici assegnati alle sottovoci della nomenclatura combinata;

b) la nona cifra identifica il codice addizionale Taric;

c) la decima, l'undicesima e la dodicesima cifra identificano le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni. Se una sottovoce della nomenclatura combinata non è suddivisa ai fini della nomenclatura delle restituzioni, le ultime tre cifre sono "000".»

2) All'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le ultime quattro cifre di questi codici sono considerate codici addizionali Taric di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ^(*), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.»

Articolo 2

In tutti i regolamenti agricoli in cui si fa riferimento al codice della nomenclatura delle restituzioni a undici cifre, il riferimento deve intendersi fatto al codice a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e fissa i quantitativi disponibili nel settore delle carni suine, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei in conformità del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che sono state accordate concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Unghera e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/96⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/96;

considerando che sono stati accordati a norma del regolamento (CE) n. 3066/95 alcuni quantitativi annuali, ma applicabili soltanto nel periodo dal 1° gennaio al 30

giugno 1996; che per garantire la continuità del regime d'importazione è opportuno prorogare al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 i contingenti tariffari previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94;

considerando che i titoli d'importazione relativi ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996 sono già stati rilasciati in base ai regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94; che occorre quindi fissare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, tenendo conto dei quantitativi già concessi e dei contingenti fissati per tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi disponibili per i prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, H2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
1	1601 00 91	3 320	20 %
2	1602 49 15 1602 49 19 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 30 1602 49 50	279	20 %
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	750	20 %
4	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	15 085	20 %
H 1	1501 00 19	1 200	164 ECU/t
H 2	1601 00 91	250	1 759 ECU/t

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
5	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89	1 500	20 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
6	1601 00 91 1601 00 99	1 125	20 %
7	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	4 800	20 %
8	0103 92 19	700	20 %
9	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	4 900	20 %

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.

(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
10	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	2 135	20 %
11	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	355	20 %

(¹) Aliquota del dazio convenzionale.

(²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
12	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	1 065	20 %
13	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	105	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7. al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
14	0203 11 10 0203 29 55 (²)	114,6	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Romania

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 7. al 31. 12. 1996	Aliquota del dazio (¹)
15	1601 00 91 1601 00 99	510	20 %
16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	1 021,5	20 %
17	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (²) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (²) 0203 29 59	7 235	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

ALLEGATO III

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativi disponibili dall'1. 7. 1996 al 30. 9. 1996
UNGHERIA:	
1	1 961,5
2	261,7
3	1 080,8
4	11 435,5
H 1	2 400
H 2	497,5
POLONIA:	
5	2 250
6	1 345
7	6 701
8	1 050
9	7 350
REPUBBLICA CECA:	
10	3 182,5
11	532,5
REPUBBLICA SLOVACCA:	
12	1 597,5
13	157,5
BULGARIA:	
14	171,9
ROMANIA:	
15	765
16	1 394
17	10 812,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che la possibilità di adozione di misure transitorie nel quadro del regolamento (CE) n. 3290/94 è stata prorogata fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 28 giugno 1996 recante proroga del periodo previsto per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione⁽³⁾ ha istituito misure transitorie, che scadono il 30 giugno 1996, per agevolare il passaggio al regime derivante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round; che, per evitare sviamenti di traffico e in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla proposta della

Commissione relativa alla modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁵⁾, è opportuno prorogare immediatamente le misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1482/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1482/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1225/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché modifica del regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e aumenti di certi quantitativi all'importazione nel primo semestre 1996; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria;

considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96 del;

considerando che è opportuno inserire tale deroga nel regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽⁴⁾ nonché nel regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/96⁽⁶⁾; per il periodo fino al 31 dicembre 1996;

considerando che l'allegato V del regolamento (CE) n. 3066/95 stabilisce le quantità di ovini, caprini, carni ovine

e carni caprine che possono essere importate dalla Romania nel quadro del regime preferenziale all'interno di contingenti tariffari; che tali contingenti sono stati aperti, per il 1996, dal regolamento (CE) n. 3016/95;

considerando che il citato allegato prevede altresì la facoltà, per la Romania, di convertire quantità limitate di esportazioni di carne in un certo numero di animali vivi; che la Romania ha chiesto alla Comunità di convertire 113 tonnellate di carni, in peso carcassa con osso, da esportare nella Comunità nel 1996, in 113 tonnellate di animali vivi, in peso carcassa con osso; che è opportuno accettare tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede deroghe ai regolamenti (CE) n. 1439/95 e (CE) n. 3016/95 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti:

- 1) Il titolo II, lettera A è applicabile, *mutatis mutandis*, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.
- 2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserita il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».
- 3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 11.

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)
- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)
- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)
- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n° 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteeseen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).

Articolo 3

Le modifiche al regolamento (CE) n. 3016/95 sono le seguenti:

- 1) All'articolo 1, dopo le parole «negli allegati» è inserito il seguente membro di frase: «nonché di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice NC

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

0104 20 10 originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca e della Bulgaria».

- 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

«2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato II.»

- 3) Nell'allegato I la quantità per la Romania è sostituita dalle cifra «0».

- 4) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Quantitativi (in tonnellate di equivalente peso carcassa) di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Dazio zero

	Animali vivi	Carni
Polonia	9 000 (*)	—
Romania (*)	926	—
Ungheria (*)	11 450	880
Bulgaria (*)	2 123	1 640
Repubblica ceca	830	830
Slovacchia	1 670	1 670

(*) Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.

(*) Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo et di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo previsto per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, che, in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1420/95⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché i

prelievi sono stati sostituiti da dazi doganali e la prefissazione dell'onere all'importazione è stata soppressa a partire dal 1° luglio 1995, è necessario prorogare l'adattamento transitorio di tali disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1996/1997, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue:

- 1) il termine «prelievo» è sostituito dal termine «dazio», ogniqualvolta ricorra;
- 2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso;
- 3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 - «b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1227/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1703/96⁽⁶⁾, ha stabilito il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, in base alle informazioni disponibili e per continuare a soddisfare il fabbisogno di Madera in prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che nell'isola di Madera si registra un fabbisogno in prodotti quali latte in polvere e formaggi definiti

da sottovoci non figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92; che è pertanto opportuno modificare tale allegato II inserendovi i codici NC 0402 21 11 e 0402 21 19 per il latte in polvere e i codici dei prodotti 0406 90 78 300 e 0406 90 78 500 per il formaggio Gouda;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2219/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 14. 6. 1996, pag. 40.

*ALLEGATO I***ALLEGATO I***Bilancio d'approvvigionamento di Madera in prodotti lattiero-caseari per il periodo
dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997***(in t)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	700
0405	Burro	1 200
0406	Formaggi	1 200

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	4,748
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(1)	4,748
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	4,748
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	7,340
0401 20 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	4,748
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	7,340
	— — superiore al 3 %:			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	9,775
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	11,39
0401 20 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	9,775
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	11,39
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	14,62
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	22,55
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	33,87
0401 30 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	14,62
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	22,55
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	33,87

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	40,34
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	63,00
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	69,47
0401 30 39	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	40,34
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	63,00
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	69,47
	— — superiore al 45 %:			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	79,18
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	116,37
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	135,80
0401 30 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	79,18
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	116,37
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	135,80
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	(2)	55,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(2)	98,05
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(2)	55,00
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(2)	86,53
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(2)	91,16
	— superiore al 25 %	0402 21 11 900	(2)	98,05
	— — — — altri:			
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(2)	86,53
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(2)	91,16
	— superiore al 25 %	0402 21 19 900	(2)	98,05
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	— Burro:			
	— — avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	— — — Burro naturale:			
0405 10 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 500		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 700		175,00
0405 10 19	— — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 500		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 700		175,00
0405 10 30	— — — Burro ricombinato:			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 100		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 300		175,00
	— — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 500		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 700		175,00
0405 10 50	— — — Burro di siero di latte:			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 100		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 300		175,00
	— — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 500		170,73
	— — — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 700		175,00
0405 10 90	— — altro	0405 10 90 000		181,40
ex 0405 20	— Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 500		160,06
	— — — — uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 700		166,46

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 90	— altri:			
0405 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 000		223,00
0405 90 90	— — altri	0405 90 90 000		175,00
ex 0406	Formaggi (3):			
0406 90 23	Edam	0406 90 23 900		82,00
0406 90 25	Tilsit	0406 90 25 900		99,59
0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	0406 90 76 100		81,52
0406 90 78	— — — — — Gouda:			
	— avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 78 100	(3)	73,50
	— avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 %	0406 90 78 300	(3)	90,00
	— avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 78 500	(3)	90,00
0406 90 79	Esram, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 900		84,39
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 900		95,66
	— — — — — altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
0406 90 86	— — — — — superiore al 47 % ed inferiore al 52 %:			
	— formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 86 100		—
	— altri:			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:			
	— inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(3)	62,50
	— pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 86 300	(3)	68,50
	— pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 86 400	(3)	77,50
	— superiore al 39 %	0406 90 86 900	(3)	91,00
0406 90 87	— — — — — superiore al 52 % e inferiore o uguale a 62 %:			
	— formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		—
	— altri:			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:			
	— inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(3)	62,50
	— pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(3)	68,50
	— pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(3)	77,50
	— superiore al 39 %:			
	— Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 951	(3)	113,50
	— Maasdam	0406 90 87 971	(3)	94,50
	— Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(3)	36,00
	— altri	0406 90 87 979	(3)	94,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 88	<p>----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:</p> <p>— formaggi fabbricati con siero di latte</p> <p>— altri:</p> <p>— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:</p> <p>— inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso</p> <p>— pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso</p> <p>— altri</p>	<p>0406 90 88 100</p> <p>0406 90 88 200</p> <p>0406 90 88 300</p> <p>0406 90 88 900</p>	<p></p> <p>(³)</p> <p>(³)</p>	<p>—</p> <p>62,50</p> <p>68,50</p> <p>—</p>

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(⁴) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1228/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adegua-

mento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 a l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96;

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione⁽⁷⁾, rettificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/96⁽⁸⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽⁶⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 3 550	3 800	4 100	2 050
0402 21 19	Latte intero in polvere				
0402 21 99	Latte intero in polvere				
0405 10 11	Burro	1 200	1 300	1 400	700
0405 10 19					
0406	Formaggi e latticini	2 400	2 600	2 800	1 400

B. 1. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 1 980	2 110	2 240	1 120
0402 21 19	Latte scremato in polvere				
0402 21 91	Latte scremato in polvere				
0405 10 11	Burro	780	840	910	455
0405 10 19					
ex 0406 40 90	Niva	} 600	650	700	350
0406 90 29	Kashkaval				
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec				

B. 2. PRODOTTI ORIGINARI DELLA SLOVACCHIA

Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 1 020	1 090	1 160	580
0402 21 19	Latte scremato in polvere				
0402 21 91	Latte scremato in polvere				
0405 10 11	Burro	420	460	490	245
0405 10 19					
ex 0406 40 90	Niva	} 600	650	700	350
0406 90 29	Kashkaval				
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec				

C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

1. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	1 200	1 300	1 400	700

2. Dazio doganale ridotto dell'80 %

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bocskai, Ban, Delicaci cheese "Moson", Delicaci cheese "Pelso", Goya, Hamshaped cheese, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany	250	250

REGOLAMENTO (CE) N. 1229/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾ relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93⁽⁶⁾, fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento e che l'articolo 5, paragrafo 1 fissa l'importo della cauzione applicabile; che è opportuno tener conto dell'evoluzione del mercato e delle restituzioni all'esportazione che hanno avuto luogo da quel momento in poi;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dai costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che, date le peculiarità del settore del tabacco, è opportuno che i fatti generatori dei tassi di conversione siano il pagamento del prezzo d'acquisto per le offerte prese in considerazione e la pubblicazione del bando di gara per le cauzioni; che è opportuno pertanto derogare all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96⁽⁸⁾ lasciando impregiudicata la facoltà di fissare

in anticipo il tasso per il pagamento del prezzo d'acquisto ai sensi degli articoli da 13 a 17 del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno fissare i termini per il ritiro e l'esportazione del tabacco da parte dell'aggiudicatario tenendo conto in particolare dei quantitativi in questione, dell'esperienza acquisita nonché delle esigenze di una buona gestione finanziaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione verso paesi terzi di cinque partite di tabacco in colli dei raccolti 1983, 1986, 1990, 1991 e 1992, detenuto dall'organismo di intervento greco, per un peso complessivo di 2 095 tonnellate, ripartiti come indicato nell'allegato. Il quantitativo messo in vendita figura nel bando di gara.

La Commissione comunica la vendita delle partite nel bando di gara che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73, salve restando le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata nel bando di gara.

Articolo 4

La data limite per il ritiro della totalità del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata alla fine del terzo mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso il Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241, GR-10438 Atene.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il prezzo offerto per chilogrammo di tabacco deve essere espresso in ecu per chilogrammo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3389/73, l'importo della cauzione è fissato a 0,85 ECU per chilogrammo di tabacco in colli.

Articolo 7

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicato è:

- per il pagamento delle offerte accolte, il pagamento del prezzo d'acquisto,
- per l'importo della cauzione, la pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il ritiro può essere scaglionato.

Articolo 8

In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, la dichiarazione doganale di esportazione dev'essere stata accettata nei dodici mesi successivi alla data limite fissata all'articolo 4.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Organismo d'intervento ammassatore	Peso (in kg)
1	Basmas	1983 1986 1991	Didagep	11 396 191 511 226 074
2	Katerini	1991	Didagep	307 096
3	Katerini	1990 1992	Didagep	261 117 44 764
4	Kaba Koulak classico	1991 1992	Didagep	238 241 363 218
5	Elassona	1992	Didagep	451 785

REGOLAMENTO (CE) N. 1230/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1424/95 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1424/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo previsto per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione di misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura

per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1424/95;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1424/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che

tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

- 1) il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
 - «che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania dall'altra»;
- 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽⁴⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 7. 3. 1996, pag. 15.

ALLEGATO

ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 30. 6. 1997	dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 29	{ Kashkaval Sacele ⁽¹⁾ Kashkaval Penteleu ⁽¹⁾ Kashkaval Dalia ⁽¹⁾ Kashkaval afumat Vidraru ⁽¹⁾ Kashkaval afumat Fetesti ⁽¹⁾	1 333,3	1 533,3	766,650 ⁽²⁾	66,650 ⁽²⁾	133,3 ⁽²⁾	133,3 ⁽²⁾
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88							

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.

⁽²⁾ Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 30. 6. 1997	dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	{ Formaggio bianco di latte vaccino in salamoia	2 233,3	2 233,3	1 116,650 ⁽¹⁾	116,650 ⁽¹⁾	233,3 ⁽¹⁾	233,3 ⁽¹⁾
ex 0406 90 29							

⁽¹⁾ Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996
ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	{ Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca	200	200

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie
per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi del bilancio di approvvigionamento specifici delle Canarie in prodotti lattiero-caseari;

considerando che le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/96 ⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	110 000 ⁽¹⁾
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25 000 ⁽²⁾
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte	3 500
0406	Formaggi:	}
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 86		
0406 90 87		}
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	7 000 ⁽³⁾
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200

⁽¹⁾ Di cui 2 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽²⁾ Di cui 13 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio (7 000 tonnellate) è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1233/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 ha previsto la proroga al secondo semestre 1996 di un contingente tariffario di 2 500 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia con applicazione dell'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 % prevista dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori «tradizionali», le importazioni da essi realizzate tra il 1° luglio 1993 e il 31 dicembre 1994 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994, nonché le importazioni da essi realizzate tra il 1° gennaio 1995 e il 30 giugno 1996 nell'ambito dello stesso tipo di contingente;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che, alla data del 1° luglio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in causa preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾, che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁷⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(6) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

(7) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il secondo semestre 1996 è aperto il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota del dazio doganale
ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	2 500	6 % ad valorem

(¹) Codici Taric nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

durante il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti di cui alla lettera b) dell'allegato III;

b) la seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dei paesi terzi.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 2 000 capi, e del 20 %, pari a 500 capi:

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità, come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti elencati nell'allegato III

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, animali dei codici NC di cui all'allegato II e del codice NC 0102 90 79 provenienti da paesi che sono da considerarsi per loro come paesi terzi al 31 dicembre 1994 e,

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo compreso fra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996.

3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

La domanda d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,

e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° luglio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 17 luglio 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori sino al 17 luglio 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati IV e V del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di 25 ECU per ogni capo.

La cauzione è svincolata non appena i titoli sono restituiti all'organismo emittente, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione degli animali.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 dicembre 1996.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 280 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,
oppure
b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 8

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

- Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1194/96]
- Bjergracer (forordning (EF) nr. 1194/96)
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1194/96)
- Ορειδίτες φυλές [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1194/96]
- Mountain breeds (Regulation (EC) No 1194/96)
- Races de montagne [règlement (CE) n° 1194/96]
- Razze montagna [regolamento (CE) n. 1194/96]
- Berggrassen (Verordening (EG) nr. 1194/96)
- Raças de montanha [Regulamento (CE) n° 1194/96]
- Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1194/96]
- Bergraser (förordning (EG) nr 1194/96).

Articolo 9

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

*ALLEGATO II***Codice NC**

Codice NC	Codice Taric
ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40
ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40
ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40
ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39
ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30

*ALLEGATO III***Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

- a) Regolamenti del Consiglio: (CEE) n. 1918/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 3)
(CEE) n. 1919/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 10)
- b) Regolamenti:
- del Consiglio: (CE) n. 1800/94 (GU n. L 184 del 23. 7. 1994, pag. 20)
 - delle Commissione: (CE) n. 1485/95 (GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 52)
(CE) n. 2483/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 52)
(CE) n. 207/96 (GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 9)

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1233/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi) dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1996
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

ALLEGATO V

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1233/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1729/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e delle Azzorre e Madera e che fissano i rispettivi bilanci previsionali di approvvigionamento, da un lato, e recante fissazione, dall'altro, del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2885/95 ⁽⁷⁾; ha stabilito, per il primo semestre 1996, il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); che occorre pertanto fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per il secondo trimestre 1996;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/96 ⁽⁹⁾, è stato definito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti cerealicoli

per le Azzorre e Madera per la campagna 1995/1996; che occorre di conseguenza fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna 1996/1997;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è opportuno fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e glucosio per la campagna 1996/1997;

considerando che i suddetti bilanci sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi, del consumo o dell'industria di trasformazione, i cui dati sono comunicati dalle autorità nazionali competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, i quantitativi contemplati dal bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi ovvero dell'aiuto comunitario sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

⁽⁹⁾ GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

•ALLEGATO

BILANCIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM

Secondo semestre 1996

(in t)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CE	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro	Malto
Guadalupa	35 000	—	0	8 000	0	100
Martinica	1 000	—	0	10 000	1 000	400
Guiana	100	—	100	1 000	0	0
Riunione	15 000	—	15 000	60 000	0	1 500
Totale	51 100	—	15 100	79 000	1 000	2 000
Totale generale	148 200*					

ALLEGATO II

•ALLEGATO

BILANCIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DELLE AZZORRE E DI
MADERA PER LA CAMPAGNA 1996/1997

(in t)

Prodotto	Frumento tenero panificabile	Frumento tenero foraggero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Malto	Totale
Azzorre	34 000	—	500	41 000	73 000	1 000	149 500
Madera	20 000	—	5 000	5 000	30 000	2 200	62 200
Totale	54 000	—	5 500	46 000	103 000	3 200	211 700*

ALLEGATO III

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN CEREALI E
GLUCOSIO PER LA CAMPAGNA 1996/1997

(in t)

Codice NC	Prodotto	Quantità
1001 90 ⁽¹⁾	Frumento tenero	155 000
1001 10 ⁽¹⁾	Frumento duro	0
1003 ⁽¹⁾	Orzo	30 000
1004 ⁽¹⁾	Avena	2 000
1005 ⁽¹⁾	Granturco	180 000
1103 11 50	Semole di frumento duro	3 000
1103 13	Semole di granturco	3 000
1103 19	Semole di altri cereali	0
1103 21 a 1103 29	Pellets	0
1107	Malto	16 000
ex 1702 (diversi dai prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30)	Glucosio	1 800

⁽¹⁾ Per tali prodotti le quantità fissate possono essere superate nella misura del 25 % purché venga rispettato il quantitativo complessivo fissato per l'insieme dei prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2146/95 relativo all'adattamento provvisorio dei regimi speciali d'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Libano, del Marocco, della Tunisia e della Turchia per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1514/76, (CEE) n. 1620/77, (CEE) n. 1521/76, (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1180/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione⁽²⁾, ha adattato i regimi speciali d'importazione di olio d'oliva da taluni paesi, per tener conto della sostituzione dei prelievi variabili con dazi doganali fissi, in seguito alla conclusione dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 2146/95;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2146/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».
- 2) All'articolo 6, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore del pollame e delle uova, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1194/96 del Consiglio⁽¹⁾ che proroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni per taluni prodotti del settore del pollame e delle uova sono state accordate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/96⁽⁷⁾, e nel quadro del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra

la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/96;

considerando che, per evitare speculazioni e tenendo conto dell'esperienza acquisita, segnatamente dell'elevato numero di richiedenti, è necessario, da un lato, modificare le condizioni di accesso a tale regime, così da escludere gli operatori che non hanno intenzione di utilizzare i titoli per coprire il proprio fabbisogno, e, dall'altro, diminuire il quantitativo massimo che può essere importato ogni trimestre;

considerando che il periodo di validità dei titoli permette agli operatori di presentare le domande nei primi dieci giorni di ogni trimestre;

considerando che i titoli d'importazione per i quantitativi disponibili nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 sono già stati rilasciati sulla base dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94; che è pertanto opportuno fissare i quantitativi disponibili nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996, tenendo conto dei quantitativi accordati e dei contingenti fissati per tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 sono modificati come segue:

1) All'articolo 3, il testo della lettera a) di ciascun regolamento è sostituito dal seguente:

- *a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è un grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 tonnellate (equiva-

(1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(6) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

(7) GU n. L 50 del 29. 2. 1996, pag. 7.

(8) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

lente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono tali prodotti al consumatore finale».

- 2) All'articolo 3, il testo dell'ultimo comma della lettera b) di ciascun regolamento è sostituito dal seguente:

«La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per ciascun trimestre di cui all'articolo 2;».

- 3) All'articolo 4, il testo del primo comma del paragrafo 1 di ciascun regolamento è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi definiti all'articolo 2.»

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 43, di cui all'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, i quantitativi disponibili per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativi disponibili dall'1. 7. 1996 al 30. 9. 1996
UNGHERIA	
1	3 262,00
2	302,50
4	6 817,00
7	2 100,00
8	512,50
9	512,50
10	949,63
11	217,50
POLONIA	
12	462,00
14	2 625,00
15	1 647,00
16	968,00
17	1 125,00
18	165,00
REPUBBLICA CECA	
19	145,25
21	579,18
22	592,50
23	1 597,50
24	136,25
25	3 552,50
26	205,00
27	1 397,50
SLOVACCHIA	
28	169,00
30	937,50
31	412,50
32	517,50
33	337,50
34	1 822,50
35	105,00
36	735,00
BULGARIA	
37	43,75
38	424,26
39	1 330,20
40	248,10
ROMANIA	
43	853,17

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che proroga il regolamento (CE) n. 1200/95 che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3209/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽³⁾, è oggetto di una proposta di modifica⁽⁴⁾ che adegua questo regolamento agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round per precisare i dazi applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento;

considerando che la Comunità ha concluso diversi accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di elementi agricoli ridotti rispetto agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune; che occorre determinare il metodo di calcolo di tali elementi agricoli;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 è stato prorogato sino al 30 giugno 1997;

considerando che conviene quindi, in attesa dell'adozione di questa modifica, prorogare il periodo d'applicazione del

regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1200/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dalla data del «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. C 105 dell'11. 4. 1996, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che riduce i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori e dei limoni per la campagna 1996/1997 in conseguenza del superamento del limite d'intervento fissato sino alla fine della campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1111/95 della Commissione⁽³⁾ ha fissato a 63 800 t per i cavolfiori e a 361 000 t per i limoni i limiti d'intervento per la campagna 1995/1996;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95⁽⁵⁾, e dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95, qualora nel corso di una campagna di commercializzazione, le misure d'intervento adottate per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e i limoni dovessero riguardare quantitativi che superano i limiti d'intervento fissati per i citati prodotti e per la stessa campagna, i prezzi di base e d'acquisto fissati per detti prodotti per la campagna successiva sono ridotti

dell'1 % per fascia di superamento di 20 200 t per i cavolfiori e di 11 200 t per i limoni;

considerando che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1995/1996 hanno riguardato 85 733 t di cavolfiori e 483 002 t di limoni; che pertanto la Commissione ha constatato per la campagna in parola un superamento dei limiti d'intervento di 21 933 t per i cavolfiori, e 121 402 t per i limoni;

considerando che, ciò premesso, i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio⁽⁷⁾, per la campagna 1996/1997 devono essere ridotti dell'1 % per i cavolfiori, e del 10 % per i limoni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1996/1997 fissati dal regolamento (CE) n. 1190/95, sono ridotti dell'1 % per i cavolfiori, e del 10 % per i limoni e corrispondono agli importi figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 18. 5. 1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 156 del 29. 6. 1996.

ALLEGATO

**PREZZI DI BASE E DI ACQUISTO PER LA CAMPAGNA 1996/1997 RIDOTTI IN
SEGUITO AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI INTERVENTO DELLA CAMPAGNA
1995/1996**

1. Cavolfiori*(in ECU/100 kg)*

Periodo	Prezzo di base	Prezzo di acquisto
Luglio	25,98	11,19
Agosto	25,98	11,19
Settembre	28,12	11,96
Ottobre	29,19	12,41
Novembre	35,27	15,26
Dicembre	35,27	15,26
Gennaio	35,27	15,26
Febbraio	32,85	14,17
Marzo	34,59	14,82
Aprile	35,02	15,26

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

2. Limoni*(in ECU/100 kg)*

Periodo	Prezzo di base	Prezzo di acquisto
Luglio	43,36	27,84
Agosto	46,84	27,68
Settembre	41,55	25,99
Ottobre	38,93	25,30
Novembre	37,71	22,01
Dicembre	36,95	21,70
Gennaio	38,17	22,32
Febbraio	36,65	21,56
Marzo	38,92	22,32
Aprile	40,32	23,54
Maggio	41,38	24,16

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53-62 mm, presentati in imballaggio.

Tali importi non includono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfetariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁴⁾, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la determinazione dell'importo del contributo, si deve prendere in considerazione l'importo del rimborso contemplato per la campagna 1996/1997;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1996/1997 possono

essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1996/1997 può essere pertanto stimata in circa 111 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 455 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1996/1997; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo negativo di 108 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1996/1997 a circa 14 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1240/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione⁽⁴⁾,
considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;
considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore

dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,193 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1241/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa, per il resto della campagna 1996, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1995 una variazione pari a quella stabilita dal Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il resto della campagna 1996, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

luglio: (dal 1° al 10):	31,27,
(dall'11 al 20):	29,28,
(dal 21 al 31):	27,13,
agosto:	27,13,
settembre:	27,13,
ottobre:	27,13,
novembre:	27,13.

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1242/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996**

**che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e
l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione
per il resto della campagna 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

Per il resto della campagna 1996/1997, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Prezzo minimo: 15,77 ECU/100 kg netti.

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽⁴⁾, che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio⁽⁵⁾ e ridotti dal regolamento (CE) n. 1238/96 della Commissione⁽⁶⁾;

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

Per il resto della campagna 1996/1997, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Compensazione finanziaria: 10,66 ECU/100 kg netti.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 29. 6. 1996.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 110 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1243/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;

considerando che a norma dell'articolo 20 bis paragrafo 2 del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione

alla produzione; che tuttavia, se l'olio utilizzato per la fabbricazione di conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo in vigore il giorno della decorrenza dell'applicazione di tale restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 1996 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:

- 67,18 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità,
- 55,11 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.
⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 45.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,62	3,99
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,62	9,22
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,62	3,80
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,62	8,79
1701 91 00 ⁽²⁾	31,01	9,73
1701 99 10 ⁽²⁾	31,01	5,21
1701 99 90 ⁽²⁾	31,01	5,21
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1096/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1150/96⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1096/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1096/96 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (°)	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 100	34,49	(¹)
1701 11 90 910	34,49	(¹)
1701 11 90 950		(²)
1701 12 90 100	34,49	(¹)
1701 12 90 910	34,49	(¹)
1701 12 90 950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 000	0,3749	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 100	37,49	
1701 99 10 910	37,49	
1701 99 10 950	37,49	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 100	0,3749	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(³) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 24 giugno 1996, sarebbero superati il quantitativo di 4 665 tonnellate di pomodori, il quantitativo di 1 455 tonnellate di arance, il quantitativo di 9 409 tonnellate di limoni, il quantitativo di 16 049 tonnellate di uva, il quantitativo di 6 147 tonnellate di mele e il quantitativo di 5 876 tonnellate di pesche e pesche noci figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1121/96, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione

ai quantitativi di pomodori, arance, limoni, uva, mele e pesche e pesche noci richiesti il 24 giugno 1996 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le arance, i limoni, l'uva, le mele e le pesche e pesche noci la cui domanda è stata presentata il 24 giugno 1996, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/96, sono rilasciati nei limiti del 5,61 %, del 2,78 %, dell'1,51 %, del 2,91 %, dell'1,66 % e dell'1,81 % dei quantitativi richiesti rispettivamente per i pomodori, le arance, i limoni, l'uva, le mele e le pesche e pesche noci.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 24 giugno 1996 e prima del 24 settembre 1996.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1181/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1247/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	85,1		284	72,1
	060	80,2		388	83,5
	064	70,8		400	70,7
	066	60,2		404	63,6
	068	62,3		416	72,7
	204	86,8		508	87,4
	208	44,0		512	68,7
	212	97,5		524	79,6
	624	95,8		528	76,0
	999	75,9		624	86,5
	ex 0707 00 25	052	55,3		728
053		156,2		800	78,0
060		61,0		804	91,0
066		53,8		999	80,5
068		69,1	0809 10 30	052	144,4
204		144,3		061	51,3
624		87,1		064	105,3
999		89,5		400	338,0
0709 10 20		220	317,0	999	159,7
		999	317,0	0809 20 49	052
0709 90 77	052	46,8		061	182,0
	204	77,5		064	143,8
	412	54,2		066	114,9
	624	151,9		068	80,1
	999	82,6		400	199,1
0805 30 30	052	131,5		600	94,9
	204	88,8		624	212,2
	220	74,0		676	166,2
	388	69,1		999	150,6
	400	68,2	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1
	512	54,8		220	121,8
	520	66,5		624	106,8
	524	67,1		999	97,2
	528	68,8	0809 40 20	052	73,2
	600	84,0		064	64,4
	624	48,9		066	84,9
	999	74,7		068	61,2
	0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	108,9		400
052		64,0		624	247,9
064		78,6		676	68,6
				999	109,5

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni
prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 112/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti

nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 è sospeso il 1° luglio 1996.
2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 1° luglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1996****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 de citato articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in questione;

considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard; che, conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata; che, tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz); che, nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei; che, pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata; che, tuttavia, quando la Comunità avrà definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un'autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola potranno essere effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo;

considerando che, ai fini del calcolo del dazio all'importazione, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che, per ciascuna delle qualità definite per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, si constatano e si fissano regolarmente i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali; che, pertanto, è opportuno definire tali quotazioni;

considerando che, per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che l'aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all'esportazione in partenza dagli Stati Uniti; che, mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto comunitario secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione comunitaria con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili; che, conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per la Comunità è quello di Rotterdam;

considerando che, tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam; che, tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti comunitari situati nel Mediterraneo, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda o nei paesi scandinavi; che, per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

calcolo; che il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per l'orzo consente di valutare la situazione di mercato del sorgo e della segala e che, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per l'orzo è ugualmente applicabile a tali cereali;

considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo di due settimane di verifica dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza; che, conseguentemente, i dazi all'importazione di questi prodotti vengono stabiliti il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione costatata durante il suddetto periodo; che il dazio all'importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, dazio incluso; che, tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all'importazione o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che ne consentono il calcolo, durante il predetto periodo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all'importazione del prodotto in causa; che, in caso di assenza di quotazioni, è opportuno continuare ad applicare il dazio fissato per il periodo precedente e che, nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all'importazione del prodotto in causa, è d'uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto costatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti; che, anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata;

considerando che, se il cereale importato giunge nella Comunità per via terrestre o fluviale o per via marittima su natanti provenienti da porti situati nel Mediterraneo, nel mar Nero e nel mar Baltico, i costi di trasporto sono sensibilmente inferiori a quelli considerati per il calcolo dei dazi all'importazione; che, conseguentemente, per tali importazioni occorre tenere conto, forfettariamente, di questa differenza di costi all'atto della determinazione del prezzo cif all'importazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, qualora le informazioni di cui dispone la Commissione evidenziasse che certe quotazioni o certi prezzi non rappresentano la reale tendenza del mercato dell'importazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione, da parte dei paesi terzi, di sussidi all'esportazione di questi prodotti verso paesi del bacino del Mediterraneo o verso paesi europei, l'importo concesso a titolo di sussidio all'e-

sportazione deve poter essere detratto dal prezzo cif all'importazione del prodotto in causa;

considerando che, per le importazioni di frumento tenero di qualità pregiata o di orzo da birra o di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato; che, affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità pregiata, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa;

considerando che, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 2

1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC:

- da 1001 10 00 a 1001 90 99 (escluso il frumento segalato),
- 1002 00,
- 1003 00 10 e 1003 00 90,
- 1005 10 90 e 1005 90 00,
- 1007 00 90,

vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in causa. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all'importazione si discosta di 5 ECU/t o più dal dazio fissato, viene apportato un adeguamento.

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all'articolo 4, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti. Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all'importazione.

3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

Tuttavia, se per un determinato prodotto non si dispone di alcuna quotazione della borsa di riferimento prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, durante le due settimane precedenti la successiva fissazione periodica, resta in vigore il dazio all'importazione precedentemente fissato.

Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dazi all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

4. Se il porto di sbarco nella Comunità:

- si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 ECU/t;
- si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica e sulle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t;
- si trova in Danimarca, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciato un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto. La diminuzione del dazio di cui al comma precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

5. L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria del dazio all'importazione

- di 14 ECU/t per le importazioni di frumento tenero di qualità standard alta, e
- di 8 ECU/t per le importazioni di orzo da birra e di mais vitreo,

purché dimostri che, rispetto al prezzo normale del prodotto di cui trattasi, può essere stato pagato un supplemento per la qualità.

La riduzione è concessa a condizione che:

- a) il richiedente indichi, nella casella 20 del titolo d'importazione, il prodotto trasformato la cui fabbricazione prevede l'impiego del cereale da importare;
- b) l'importatore si impegni per iscritto, alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, a trasformare la totalità della merce da importare, conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo stesso, entro sei mesi dalla data dell'accettazione di immissione in libera pratica. L'importatore specifica il luogo di trasformazione
 - indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro,
 - oppure indicando il massimo cinque stabilimenti di trasformazione distinti.

Se la trasformazione sarà effettuata in uno Stato membro diverso da quello di importazione, la spedizione delle merci richiede la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾. L'indicazione di cui alla lettera a) va riportata nella casella 104 del documento T 5;

- c) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente interessato, una cauzione di importo pari a 14 ECU/t per il frumento tenero e a 8 ECU/t per gli altri prodotti. Tuttavia, se per il prodotto di cui trattasi l'importo del dazio in vigore il giorno in cui sono espletate le formalità doganali d'importazione è inferiore a 14 ECU per il frumento tenero e a 8 ECU per il mais o l'orzo, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa. La cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto indicato di cui alla lettera a) conformemente all'impegno di cui alla lettera b). Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di importazione, la prova della trasformazione è addotta mediante l'esemplare di controllo T 5.

La trasformazione si considera effettuata quando, entro il termine di cui alla lettera b):

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

- nel caso del frumento tenero, il prodotto di cui alla lettera a) sia stato fabbricato
- in uno o più stabilimenti appartenenti all'azienda e situati nello Stato membro,
- nello stabilimento o in uno degli stabilimenti menzionati alla lettera b);
- nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione, e
- nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto dei codici NC 1904 10 10 o 1103 13.

Articolo 3

I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

- a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;
- b) premio commerciale noto riferito a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione;
- c) nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle quantità di riferimento riportate nell'allegato II;
- gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo e il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di frumento duro, di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero, effettuate:

- con trasporto terrestre o fluviale, o
- con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da un porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico,

vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso, non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da

sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bilancio del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.

3. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono quelli calcolati per l'orzo. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento destinato alla semina del codice NC 1001 90 91, il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 e l'orzo destinato alla semina del codice NC 1003 00 10 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta, per il granturco e per l'orzo.

Articolo 5

Nel caso del frumento tenero e del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solamente alle seguenti condizioni:

- indicazione da parte del richiedente, nella casella 20 del titolo d'importazione, della qualità da importare;
- impegno scritto del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹⁾, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in causa. L'importo di questa cauzione è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 ECU/t.

Articolo 6

1. Per ogni importazione di frumento duro e di frumento tenero di qualità standard alta o media, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione prelevano, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione⁽²⁾, campioni rappresentativi per analizzare il tenore proteico, il peso specifico e il tasso di impurità (Schwarzbesatz), come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽³⁾. Inoltre, per il frumento duro, l'autorità competente determina il tenore di grani vitrei. Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero o del frumento duro, attestato e rilasciato dallo Stato di origine delle merci, i suddetti campioni non vengono prelevati e le analisi vengono effettuate a puro titolo di verifica della qualità certificata su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità importata è inferiore a quella definita nell'allegato I, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.

2. I metodi di riferimento per le analisi di cui al precedente paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2731/75.

3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento importato in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In

tal caso, la cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 ECU/t.

Nel caso in cui la differenza di cui sopra non venga pagata entro il termine di un mese, la cauzione di cui all'articolo 5 viene incamerata.

4. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

Articolo 7

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° luglio 1996 e utilizzati dopo tale data.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

ALLEGATO I

Classificazione dei prodotti importati

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Codice NC	1001 90 99				
Qualità	Alta	Media	Bassa			
Criteria di classificazione (sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)						
1. Percentuale minima del contenuto proteico	14,0	11,5	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	—	—

Tolleranze

Tolleranza prevista:	Frumento duro e tenero
sulla percentuale del contenuto proteico	- 0,7
sul peso specifico minimo	- 0,5
sulla percentuale massima di impurità	+ 0,5
sulla percentuale di grani vitrei	- 2,0

ALLEGATO II

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Qualità standard	Alta	Media			
Varietà di riferimento (Tipo/grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Red Winter n. 2	Soft Red Winter n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Kansas City Board of Trade	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange (1)	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange (1)

(1) Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione soltanto le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce modalità di applicazione, per il secondo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 prevede la proroga al secondo semestre 1996 di un contingente tariffario di 76 500 animali vivi della specie bovina dai 160 ai 300 chilogrammi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95; che occorre stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli

d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95, 76 500 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il secondo semestre 1996 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali di dazio doganale ad valore e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

- a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

- c) la domanda di titolo d'importazione:
- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e
 - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo;

- d) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

- e) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1250/96
- Forordning (EF) nr. 1250/96
- Verordnung (EG) Nr. 1250/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1250/96
- Regulation (EC) No 1250/96
- Règlement (CE) n° 1250/96
- Regolamento (CE) n. 1250/96
- Verordening (EG) nr. 1250/96
- Regulamento (CE) n° 1250/96
- Asetus (EY) N:o 1250/96
- Förordning (EG) nr 1250/96;

- f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione:

- il numero di animali importati,
- l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, le autorità in causa trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate soltanto dal 5 al 12 luglio 1996.
2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 19 luglio 1996, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i

quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano, mediante sorteggio, titoli per 50 capi.

Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, per tale quantitativo è rilasciato un solo titolo.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli di importazioni rilasciati scade il 31 dicembre 1996.

Articolo 6

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero
- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1250/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

*ALLEGATO II***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria
 - Polonia
 - Repubblica ceca
 - Slovacchia
 - Romania
 - Bulgaria
 - Lituania
 - Lettonia
 - Estonia
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti nel settore del pollame, che occorre pertanto stabilire le modalità d'applicazione di tali contingenti nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che taluni contingenti non sono stati aperti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 giugno 1996; che occorre pertanto aggiungerli ai quantitativi previsti dal presente regolamento;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, per garantire una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg (peso del

prodotto) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore del pollame, è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime in questione al rispetto di determinate condizioni;

considerando che è opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, sono aperti i contingenti tariffari d'importazione che figurano nell'allegato I per i gruppi di prodotti e alle condizioni previsti da tale allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Per il contingente del gruppo P 3, un quantitativo di 60 t è aggiunto alla qualità prevista per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre.

Articolo 3

Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 tonnellate dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni di calendario che precedono l'anno di presentazione della domanda di titoli; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di un solo paese. In questo caso, tutti i codici NC e la relativa designazione debbono essere indicati, rispettivamente, nelle caselle 16 e 15.

la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, durante il periodo di cui all'articolo 2;

c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1251/96
- Forordning (EF) nr. 1251/96
- Verordnung (EG) Nr. 1251/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96
- Regulation (EC) No 1251/96
- Règlement (CE) n° 1251/96
- Regolamento (CE) n. 1251/96
- Verordening (EG) nr. 1251/96
- Regulamento (CE) n° 1251/96
- Asetus (EY) N:o 1251/96
- Förordning (EG) nr 1251/96;

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Riduzione del dazio TDC come prevede il:

- Reglamento (CE) n° 1251/96
- Forordning (EF) nr. 1251/96
- Verordnung (EG) Nr. 1251/96
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96
- Regulation (EC) No 1251/96
- Règlement (CE) n° 1251/96
- Regolamento (CE) n. 1251/96
- Verordening (EG) nr. 1251/96
- Regulamento (CE) n° 1251/96
- Asetus (EY) N:o 1251/96

— Förordning (EG) nr 1251/96.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né allo Stato membro di presentazione della domanda né in un altro Stato membro.

Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi.

Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione di 20 ECU per 100 kg.

4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, utilizzando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda, oppure i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande e svincolare le cauzioni.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione.

La Commissione determina il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo al periodo interessato dai contingenti di cui all'articolo 1.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni veterinarie in vigore nella Comunità.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 30 giugno 1997.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo, è iscritta la cifra «0».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile (ECU/tonnellata)	Contingenti tariffari 1. 7. 1996- 30. 6. 1997
P 1	0207 11 10	131	1 240
	0207 11 30	149	
	0207 11 90	162	
	0207 12 10	149	
	0207 12 90	162	
P 2	0207 13 10	512	800
	0207 13 20	179	
	0207 13 30	134	
	0207 13 40	93	
	0207 13 50	301	
	0207 13 60	231	
	0207 13 70	504	
	0207 14 20	179	
	0207 14 30	134	
	0207 14 40	93	
	0207 14 60	231	
P 3	0207 14 10	795	236
P 4	0207 24 10	170	200
	0207 24 90	186	
	0207 25 10	170	
	0207 25 90	186	
	0207 26 10	425	
	0207 26 20	205	
	0207 26 30	134	
	0207 26 40	93	
	0207 26 50	339	
	0207 26 60	127	
	0207 26 70	230	
	0207 26 80	415	
	0207 27 30	134	
	0207 27 40	93	
	0207 27 50	339	
	0207 27 60	127	
0207 27 70	230		

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — SETTORE POLLAME

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3

Telefax: (322) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
P 1	
P 2	
P 3	
P 4	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI.D.3 — SETTORE POLLAME
Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data: <input type="text"/> Periodo: <input type="text"/>

Stato membro:

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
P 1			
		Totale in tonnellate per gruppo	
P 2			
		Totale in tonnellate per gruppo	
P 3			
		Totale in tonnellate per gruppo	
P 4			
		Totale in tonnellate per gruppo	

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
recante misure conservative nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,

considerando che la campagna di commercializzazione per i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero inizia il 1° luglio; che il Consiglio, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, non ha a tutt'oggi fissato i prezzi applicabili per tali prodotti, né l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve pertanto adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento della politica agricola comune nel settore dello zucchero; che queste misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano eventuali decisioni che il Consiglio dovesse successivamente adottare per la campagna 1996/1997;

considerando che, a titolo di tali misure conservative, è opportuno soprattutto garantire la continuità del regime dei prezzi e fissare importi corrispondenti ai livelli di prezzo applicati durante la campagna 1995/1996; che, tuttavia, per quanto riguarda il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio occorre tener conto dell'attuale ribasso dei tassi d'interesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1996, per l'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati i seguenti importi:

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

- 1) Per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità: 63,19 ECU/100 kg.
- 2) Per il prezzo d'intervento derivato allo zucchero bianco nelle zone deficitarie della Comunità:
 - a) in tutte le zone del Regno Unito: 64,65 ECU/100 kg;
 - b) in tutte le zone dell'Irlanda: 64,65 ECU/100 kg;
 - c) in tutte le zone del Portogallo: 64,65 ECU/100 kg;
 - d) in tutte le zone della Finlandia: 64,65 ECU/100 kg;
 - e) in tutte le zone della Spagna: 64,88 ECU/100 kg;
 - f) in tutte le zone dell'Italia: 65,53 ECU/100 kg.
- 3) Per il prezzo d'intervento dello zucchero greggio: 52,37 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1996 l'importo applicabile nella Comunità:

- a) per il prezzo di base della barbabietola è di 47,67 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta;
- b) per il prezzo minimo della barbabietola A è di 46,72 ECU/t;
- c) per il prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, è di 32,42 ECU/t.

2. I prezzi della barbabietola si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per le barbabietole di qualità sana, leale e mercantile, aventi un tenore di zucchero del 16 % al momento del ricevimento.

Articolo 3

Per il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996 è fissato a 0,41 ECU/100 kg di zucchero bianco.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Esso si applica fino alla campagna 1996/1997, fatte salve eventuali decisioni adottate successivamente dal Consiglio per la stessa campagna di commercializzazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/96 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti industriali e della pesca resterà, nel 1996, insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, pertanto, l'approvvigionamento della Comunità di prodotti di questo tipo dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugi a soffisfare il fabbisogno più urgente della Comunità dei prodotti in questione, alle condizioni più vantaggiose;

considerando che, il regolamento (CE) n. 3059/95⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto, per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti agricoli e industriali, dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aumentare i quantitativi di granuli di vetro (numero di serie 09.2867) e di punte di feltro (numero di serie 09.2894) e aprire, dal 1° luglio 1996, nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per adeguati quantitativi, che tengano conto della neces-

sità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di questi prodotti e l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 3059/95, la tabella riportata nell'allegato è modificata come segue:

- 1) i testi riportati ai numeri di serie 09.2867 e 09.2894 sono sostituiti dai testi corrispondenti riportati nella tabella in allegato al presente regolamento;
- 2) sono aggiunti i numeri di serie 09.2701, 09.2791, 09.2933, 09.2934, 09.2935, 09.2936, 09.2937, 09.2938, 09.2939 e i testi corrispondenti riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

Numero di serie	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10 10 10	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (a)	4 000 t	0	1. 7. 1996- 30. 6. 1997
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3 diclorobenzene	2 600 t	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2867	ex 3207 40 90	30	Granuli di vetro contenenti in peso: — 73 % o più, ma non più del 77 %, di diossido di silicio — 12 % o più, ma non più del 18 % di triossido di boro — 4 % o più, ma non più dell'8 %, di polietilenglicolo	150 t	0	1. 1- 31. 12. 1996
09.2935	3806 10 10	—	Colofonie di gemma	50 000 t	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2936	ex 3815 90 00	60	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, 0,5 % o meno di uno dei seguenti elementi: litio, potassio, sodio, cadmio o zinco, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di anidride saleica a partire da buiano (a)	500 t	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2934	ex 3818 00 10	30	Piastra di silicio drogato, destinato alla fabbricazione di cellule solari del codice NC 8541 40 91 (a)	600 000 pezzi	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2937	ex 3818 00 10	40	Silicio drogato sotto forma di dischi, di diametro di 200 mm ($\pm 0,25$ mm), destinato alla fabbricazione dei prodotti della voce 8542 (a)	400 000 pezzi	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2791	ex 3906 99 00	93	Polivinilbutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pellicole per vetri stratificati di sicurezza (a)	2 000 t	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2938	ex 7011 20 00	65	Schermo di vetro, con diagonale — 604,5 mm (± 3 mm) e dimensioni 541 x 340 mm (± 2 mm), — 708 mm (± 3 mm) e dimensioni 633 x 404 mm (± 2 mm), — 812,8 mm (± 3 mm) e dimensioni 725,5 x 463,8 mm (± 2 mm), destinato alla fabbricazione di tubi catodici a colori (a)	257 500 pezzi	0	1. 7- 31. 12. 1996

Numero di serie	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2939	8543 89 90	59	Oscillatore pilotato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, racchiuso in un contenitore su cui figurano: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: 1012TDK, 1019TDK, MQC403, MQC404, MQE001, MQE051, MQE201, MQE411, URAE8X956A, URAE8X960A, URAB8, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione che si riferiscono a prodotti che soddisfano la presente descrizione	4 300 000 pezzi	0	1. 7- 31. 12. 1996
09.2894	ex 9608 91 00	20	Punti di feltro o altre punte porose per pennini, senza canale interno	180 000 000 pezzi	0	1. 1- 31. 12. 1996

(a) Il controllo dell'impiego per questa destinazione specifica si effettua applicando le disposizioni comunitarie emanate in materia.

**DECISIONE N. 1254/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 5 giugno 1996

**che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel
settore dell'energia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 4 aprile 1996 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che, per le sue caratteristiche specifiche, l'energia deve essere prodotta, distribuita e utilizzata il più razionalmente possibile nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, senza ostacolare o ritardare in alcun modo la capacità di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili nelle regioni interessate;

(2) considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia contribuiscono a realizzare importanti obiettivi comunitari quali la realizzazione del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale;

(3) considerando che la costituzione e lo sviluppo su tutto il territorio comunitario di reti transeuropee nel settore dell'energia hanno anche l'obiettivo specifico di accrescere l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità nonché di consentire un funzionamento equilibrato del mercato interno dell'energia e l'aumento della competitività della Comunità;

(4) considerando che è necessario compiere uno sforzo a livello di pianificazione, sviluppo e costruzione dei collegamenti attualmente mancanti nelle reti transeuropee per il trasporto dell'energia, al fine di garantire che tali collegamenti siano i più brevi possibile e

collocati in posizioni ottimali, tenendo presenti fattori di ordine economico e ambientale;

(5) considerando che per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi lo sviluppo delle interconnessioni delle reti di trasporto dell'elettricità e del gas naturale nella Comunità deve essere accelerato, particolarmente nelle zone dove occorre rafforzare le reti o nelle regioni ancora isolate, nonché con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo;

(6) considerando che per il completamento del mercato interno dell'energia è necessaria l'adozione di iniziative nel quadro di una strategia energetica globale che non solo specifichi i principali criteri e obiettivi della Comunità in tale settore, ma inoltre definisca più in particolare le condizioni per la liberalizzazione del mercato dei prodotti energetici;

(7) considerando che l'interconnessione delle reti di elettricità e gas con i paesi terzi firmatari del trattato sulla Carta dell'energia ⁽⁵⁾ deve essere effettuata in conformità della medesima;

(8) considerando che un'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia è necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

(9) considerando che per sviluppare queste reti su scala comunitaria occorre individuare i progetti di interesse comune e creare un contesto più favorevole alla realizzazione e all'interoperabilità di queste reti;

(10) considerando che i progetti di interesse comune devono rispondere agli obiettivi e iscriversi nelle priorità menzionate; che si dovrebbe tener conto dei soli progetti che presentano una validità economica potenziale, tenuto conto dei fattori economici, sociali e tecnici; che, in tale contesto, il concetto di validità implica, al di là della redditività finanziaria dei progetti, anche altri elementi come l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la protezione dell'ambiente nella Comunità;

(11) considerando che nella maggior parte dei progetti nel settore dell'energia vengono e continueranno ad essere utilizzati capitali privati e che pertanto nell'individuare progetti di interesse comune si dovrà tener conto particolarmente della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 10 e GU n. C 205 del 10. 8. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 31) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 113). Decisione del Consiglio del 7 maggio 1996 e decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1994, pag. 24.

- (12) considerando che gli orientamenti per identificare i progetti di interesse comune a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1, primo trattino del trattato devono essere approvati secondo la procedura di cui all'articolo 129 D, primo e secondo comma;
- (13) considerando che è opportuno identificare i progetti di interesse comune con una descrizione sufficientemente precisa; che ne risulta che un elenco di tali progetti e la descrizione quale figura in allegato rappresentano la modalità più adeguata per procedere alla loro identificazione a norma dell'articolo 129 C del trattato;
- (14) considerando che la procedura di cui all'articolo 129 D, primo e secondo comma del trattato è applicabile anche in caso di integrazione o riduzione dell'elenco dei progetti;
- (15) considerando che spetta alla Commissione fissare le specificazioni di tali progetti che non ne alterino la dimensione transeuropea;
- (16) considerando che la Commissione deve assicurare l'aggiornamento dei progetti senza che tale aggiornamento possa alterare l'identità di un progetto nella sua dimensione transeuropea;
- (17) considerando che la Commissione deve essere assistita da un comitato;
- (18) considerando che un accordo su un *modus vivendi* fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è intervenuto il 20 dicembre 1994 ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia e stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas naturale.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione concerne:

- 1) nelle reti di elettricità,
- tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti interregionali o internazionali;

- qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione;

2) nelle reti di gas naturale:

- i gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;
- i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
- i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché le metaniere in funzione delle capacità da alimentare;
- qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- consentire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché la valorizzazione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e rendere l'economia europea più competitiva;
- facilitare lo sviluppo e l'uscita dall'isolamento delle regioni meno favorite, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;
- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Articolo 4

Priorità

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- 1) per le reti di elettricità:
- collegamento delle reti di elettricità isolate alle reti interconnesse europee (a);

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

- sviluppo delle interconnessioni tra gli Stati membri (b) nonché delle connessioni interne nella misura in cui ciò è necessario per valorizzare dette interconnessioni (c);
- sviluppo delle interconnessioni con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo che contribuiscono a migliorare l'affidabilità e la sicurezza delle reti elettriche comunitarie o all'approvvigionamento di elettricità della Comunità (d);

2) per le reti di gas naturale:

- introduzione del gas naturale in nuove regioni (e);
- collegamento delle reti di trasporto del gas naturale isolate alle reti interconnesse europee, compresi a tal fine i necessari rafforzamenti delle reti esistenti nonché il collegamento delle reti di gas naturale separate (f);
- aumento delle capacità di trasporto (gasdotti di afflusso) (h), di arrivo (GNL) e di deposito (g), necessari per soddisfare la domanda, nonché diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento di gas naturale.

Articolo 5

Linee di azione

Le grandi linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- individuazione dei progetti di interesse comune;
- creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 129 D, terzo comma del trattato.

Articolo 6

Criteri

1. Può essere d'interesse comune qualsiasi progetto di rete energetica che soddisfi tutti i criteri seguenti:
 - rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2;
 - essere conforme agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;
 - presentare prospettive di potenziale validità economica.
2. L'elenco indicativo dei progetti di interesse comune figura in allegato.
3. Ogni modifica tale da alterare la descrizione di un progetto quale figura in allegato è approvata a norma della procedura prevista all'articolo 189 B del trattato.
4. Le specificazioni dei progetti non figurano in allegato. Esse sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Ogni domanda, proveniente da uno Stato membro o dalla Commissione, di aggiornamento delle specificazioni di un progetto, è presentata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all'articolo 9.

5. I criteri definiti al paragrafo 1 si applicano alle decisioni concernenti le modifiche, le specificazioni o le domande di aggiornamento.

I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

6. Gli Stati membri prendono ogni misura che ritengano necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie devono essere concluse rapidamente.

7. Allorché parti di progetti d'interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia, per i paesi terzi suoi firmatari, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.

8. La valutazione della validità economica di cui al paragrafo 1 terzo trattino, si fonda su una analisi costi/benefici, che tiene conto di tutti i costi e i benefici, compresi quelli a medio e/o a lungo termine, inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza d'approvvigionamento ed al contributo alla coesione economica e sociale.

Articolo 7

Nell'esaminare i progetti occorrerà tener conto delle conseguenze sulla concorrenza e delle prospettive di finanziamento privato o di finanziamento da parte degli operatori economici.

Articolo 8

La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della

questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FASSINO

ALLEGATO

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Elenco indicativo dei progetti di interesse comune ⁽¹⁾

RETI DI ELETTRICITÀ

a) Raccordo delle reti di elettricità isolate alle reti interconnesse europee

- a 1 *Regno Unito*: raccordo per cavo sottomarino dell'Irlanda del Nord alla Scozia;
- a 4 *Grecia — Italia*: raccordo per cavo sottomarino della rete greca alla rete italiana attraverso il nord-ovest della Grecia e il sud-est dell'Italia;

b) Sviluppo delle interconnessioni tra gli Stati membri

- b 1 *Germania — Danimarca*: collegamento per cavo sottomarino tra la rete tedesca (UCPTE) e la rete orientale della Danimarca (NORDEL);
- b 4 *Francia — Belgio*: completamento del collegamento tra le reti dei due paesi attraverso il nord-est della Francia e il sud-est del Belgio;
- b 6 *Francia — Italia*: collegamento tra le reti dei due paesi attraverso il sud-est della Francia e il nord-ovest dell'Italia;
- b 7 *Francia — Spagna*: collegamento terrestre tra le reti dei due paesi attraverso il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna;
- b 9 *Belgio — Lussemburgo*: collegamento tra le reti dei due paesi;
- b 10 *Spagna — Portogallo*: rafforzamento e completamento dei collegamenti tra i due paesi attraverso le regioni del nord del Portogallo e il nord-ovest della Spagna;
- b 11 *Finlandia — Svezia*: rafforzamento delle interconnessioni a nord del Golfo di Botnia;
- b 12 *Austria — Italia*: rafforzamento dei collegamenti tra il nord dell'Italia e la rete austriaca;

c) Sviluppo dei collegamenti interni necessari a valorizzare le interconnessioni tra gli Stati membri

- c 2 *Danimarca*: collegamento per cavo sottomarino tra la rete occidentale (UCPTE) e orientale (NORDEL) del paese;
- c 3 *Paesi Bassi*: rafforzamento dei collegamenti della zona nord-est del paese;
- c 4 *Francia*: rafforzamento dei collegamenti nella zona nord-est del paese;
- c 5 *Italia*: rafforzamento e sviluppo dei collegamenti sugli assi est-ovest nel nord del paese nonché sull'asse nord-sud;
- c 6 *Spagna*: rafforzamento e sviluppo dei collegamenti nelle regioni a nord del paese nonché nelle regioni lungo l'asse mediterraneo;
- c 7 *Portogallo*: rafforzamento dei collegamenti necessari alle interconnessioni con la Spagna al nord e al centro del paese;
- c 8 *Grecia*: rafforzamento dei collegamenti sull'asse est-ovest nel nord del paese;

d) Sviluppo delle interconnessioni con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo che contribuiscono a migliorare l'affidabilità, la sicurezza e l'approvvigionamento delle reti elettriche comunitarie

- d 3 *Germania — Norvegia*: collegamento per cavo sottomarino tra il nord della Germania (UCPTE) e il sud della Norvegia (NORDEL);
- d 5 *Italia — Svizzera*: rafforzamento dei collegamenti tra il nord dell'Italia e la Svizzera;
- d 9 *Grecia — Turchia*: collegamento tra i due paesi attraverso la parte nord-est della Grecia;

(¹) La presente decisione lascia impregiudicata la verifica della compatibilità ambientale dei progetti.

- d 11 *Paesi Bassi — Norvegia:* collegamento per cavo sottomarino tra il nord-est dei Paesi Bassi (UCPTE) e il sud della Norvegia (NORDEL);
- d 13 *Spagna — Marocco:* collegamento per cavo sottomarino tra il sud della Spagna e la rete del Marocco;
- d 14 *Perimetro baltico:* rafforzamento e sviluppo dei collegamenti tra le reti di questi paesi con linee aeree e/o cavi sottomarini;
Germania — Polonia —
Russia — Estonia —
Lettonia — Lituania —
Finlandia — Svezia —
Danimarca — Bielorussia

RETI DEL GAS

e) **Introduzione del gas naturale in nuove regioni**

- e 4 *Spagna:* creazione di reti del gas nelle regioni di Galizia, Estremadura, Andalusia, Valencia-Sud, Murcia e compreso un terminale GNL (*) in Galizia;
- e 5 *Portogallo:* creazione, nel paese, in particolare lungo la facciata atlantica, di una rete del gas;
- e 6 *Grecia:* creazione di una rete del gas nel paese, in particolare lungo la facciata egea, compreso un terminale GNL in Attica e servizi di deposito;

f) **Collegamento delle reti del gas isolate alle reti interconnesse europee, compresi i necessari rafforzamenti delle reti esistenti, nonché collegamento delle reti di gas naturale separate**

- f 1 *Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord):* collegamento tra le reti del gas dell'Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord);
- f 2 *Regno Unito — Continente europeo:* collegamento sottomarino tra le reti del gas del Regno Unito e la rete continentale attraverso il Belgio;
- f 3bis *Lussemburgo — Germania:* realizzazione di un collegamento per la fornitura del Lussemburgo a partire dalle reti tedesche;
- f 6 *Portogallo — Spagna:* realizzazione di gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso il sud della Spagna, nonché per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo;

g) **Aumento delle capacità ricettive (GNL) e di deposito necessarie a soddisfare la domanda, nonché diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento del gas naturale**

- g 1 *Irlanda:* sviluppo del deposito di gas naturale per l'approvvigionamento della rete irlandese;
- g 3 *Francia:* estensione della Capacità del terminale GNL esistente nell'ovest della Francia;
- g 4 *Italia:* costruzione di un nuovo terminale GNL che permetta la diversificazione della fornitura segnatamente per i bisogni della produzione di elettricità;
- g 8 *Spagna:* sviluppo delle capacità di deposito sotterraneo sull'asse nord-sud del paese;
- g 9 *Portogallo:* creazione di un'installazione di deposito sotterraneo;
- g 11 *Belgio:* estensione della capacità di deposito sotterraneo esistente nel nord del paese;
- g 12 *Danimarca:* estensione della capacità di deposito sotterraneo attraverso lo sviluppo delle capacità dei siti esistenti o la creazione di un nuovo sito in prossimità della frontiera con la Germania;

(*) GNL (gas naturale liquefatto).

h) Aumento delle capacità di trasporto (gasdotti di afflusso) necessarie per soddisfare la domanda e la diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento del gas naturale

- h 4 *Algeria — Spagna — Portogallo — Francia:* creazione di una nuova linea di gasdotti che permetta l'approvvigionamento, a partire dall'Algeria e attraverso il Marocco, in una prima fase della Spagna e del Portogallo e, in una seconda fase, della Francia;
- h 5 *Algeria — Tunisia — Italia:* rafforzamento della capacità di trasporto dei gasdotti trans-mediterranei verso l'Italia, a partire dalle risorse algerine;
- h 6 *Russia — Ucraina — UE:* rafforzamento delle capacità di trasporto verso l'Unione europea a partire dalle risorse russe, mediante il principale asse attualmente esistente, attraverso l'Ucraina, la Slovacchia e la Repubblica Ceca;
- h 7 *Russia — Bielorussia — Polonia — UE:* creazione di un secondo asse di trasporto, a partire dalle risorse russe verso l'Unione europea, attraverso la Bielorussia e la Polonia;
- h 11 *Bulgaria — Grecia:* adeguamento della rete di trasporto del gas in Bulgaria al fine di assicurare l'approvvigionamento, a partire dalle risorse russe, della rete del gas in Grecia;
- h 12 *Belgio — Germania:* gasdotto di raccordo tra la rete belga e la rete tedesca.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1996

relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia

(96/391/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che la creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia rientra nelle linee d'azione ai sensi dell'articolo 129 C del trattato ed è prevista dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽⁵⁾;

considerando che per il completamento del mercato interno dell'energia è necessaria l'adozione di iniziative nel quadro di una strategia energetica globale che non

solo specifici i principali criteri e obiettivi della Comunità in tale settore, ma inoltre definisca più in particolare le condizioni per la liberalizzazione del mercato dei prodotti energetici;

considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia deve contribuire a ridurre il costo dell'approvvigionamento energetico e, pertanto, a rilanciare la crescita economica, sviluppare l'occupazione e migliorare la competitività dell'economia europea;

considerando che la creazione di tale contesto più favorevole deve soprattutto mirare ad incoraggiare la cooperazione tecnica tra gli enti responsabili delle reti, ad agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione di progetti di reti vigenti negli Stati membri onde ridurne i termini;

considerando che, per accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE, occorre prevedere la possibilità per la Comunità di sostenere, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, gli sforzi finanziari a favore di tali progetti;

considerando che gli altri strumenti finanziari a disposizione delle Comunità, quali i fondi strutturali, il Fondo europeo per gli investimenti, gli interventi della Banca europea per gli investimenti ed i programmi a favore dei paesi terzi, potrebbero apportare un contributo, in certi casi decisivo, alla realizzazione dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE,

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 232). Posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 147 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione individua le azioni da attuare per creare un contesto più favorevole alla realizzazione dei progetti di interesse comune in materia di reti transeuropee dell'energia e alla interoperabilità di tali reti su scala comunitaria.

Articolo 2

1. Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia, la Comunità annette la massima importanza e promuove, sempreché se ne ravvisi la necessità:

- la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica tra gli enti responsabili delle reti transeuropee dell'energia che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee di cui all'articolo 2 della decisione n. 1254/96/CE;
- la cooperazione tra gli Stati membri mediante consultazioni reciproche al fine di agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione di progetti in materia di reti transeuropee dell'energia onde ridurre i tempi.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Per contribuire a creare un contesto più favorevole sul piano finanziario allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia, la Comunità:

- 1) può fornire un sostegno finanziario per l'azione in materia di reti transeuropee dell'energia. La Commissione adotta tali misure conformemente al regolamento del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee;
- 2) tiene conto dei progetti di interesse comune individuati dalla decisione n. 1254/96/CE negli interventi dei suoi Fondi, strumenti e programmi finanziari applicabili a dette reti, nel rispetto delle loro regole e finalità.

Articolo 4

Nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 1254/96/CE secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

Articolo 5

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLO